

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1260)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 ottobre 1960 (V. Stampato n. 1965)*

**d'iniziativa dei deputati GUERRIERI Filippo, BACCELLI, SCARASCIA, VILLA Ruggero, VIALE, LEONE Raffaele, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, DE' COCCI, GALLI, SEMERARO, LUCCHESI, LUCIFREDI, BELOTTI, CORONA Giacomo, BOLLA, VERONESI, BIASUTTI, BERLOFFA, BUFFONE, ROSELLI, BREGANZE, MARTINA e BUZZETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 17 OTTOBRE 1960

**Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, numero 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare . . . . .	L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . .	» 18.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . .	» 7.500 ».

#### Art. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di « assegni » e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

Per il grado di Cavaliere . . . . .	L. 52.500
Per il grado di Ufficiale . . . . .	» 60.000
Per il grado di Commendatore . . . . .	» 67.500
Per il grado di Grande Ufficiale . . . . .	» 75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce . . . . .	» 82.500 ».

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare.

Art. 4.

Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi iscritti

nel capitolo n. 489 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1961.